

## Promemoria

relativo alla domanda di ammissione alla formazione di animatrice o animatore di corsi di formazione complementare della formazione in due fasi

### Scopo

Il presente promemoria serve a preparare la domanda da presentare al Cantone di domicilio per essere ammessi alla formazione di animatrice o animatore di corsi di formazione complementare (CFC).

### Base giuridica

L'articolo 64 lettere a-e dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) costituisce la base giuridica per le animatrici e gli animatori di corsi di formazione complementare (CFC). L'articolo 64 lettera a stabilisce che la formazione di animatore presuppone l'autorizzazione del Cantone di domicilio. All'articolo 64 lettera b i presupposti per ottenere questa autorizzazione sono fissati come segue:

<sup>1</sup> Per ottenere l'autorizzazione è necessario frequentare una formazione di animatore presso un centro di formazione riconosciuto dall'USTRA e aver ottenuto un attestato di competenza secondo l'articolo 64d.

<sup>2</sup> Chi intende essere ammesso alla formazione deve presentare all'autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata del curriculum vitae, di indicazioni concernenti la formazione anteriore e dei certificati professionali.

<sup>3</sup> È ammesso alla formazione chi:

- a. ha compiuto 25 anni;
- b. prova di aver superato un esame di maestro conducente, esperto della circolazione, istruttore della circolazione o un'altra formazione equivalente;
- c. dimostra di avere un'esperienza professionale di tre anni in uno dei settori d'attività di cui alla lettera b;
- d. ha avuto una condotta tale da garantire l'esercizio irreprensibile della professione;
- e. ha superato un test d'ammissione che attesta la sua idoneità sociopedagogica.

Per ulteriori informazioni sulla formazione in due fasi si rimanda al sito web [www.vsr.ch](http://www.vsr.ch). Su incarico dei Cantoni, il Consiglio della sicurezza stradale è responsabile della garanzia della qualità.

### Autorità di ammissione del Cantone di domicilio (punto 1)

Servizio cantonale della circolazione o servizio cantonale di controllo degli autoveicoli.

### Formazione / Professione (punti 13-16)

Indicare solo le attività professionali di maestra o maestro conducente, esperta o esperto della circolazione o istruttrice o istruttore del CSS oppure formazioni equivalenti.

### Esperienze professionali (punti 17-20)

Indicare solo le esperienze professionali come esperta o esperto della circolazione o istruttrice o istruttore del CSS oppure esperienze equivalenti.

### Moduli preliminari (punti 21-23)

La formazione di animatrice o animatore dura complessivamente 19 giorni (senza esame finale). I moduli preliminari riguardanti la prima fase formativa, la guida rispettosa dell'ambiente e le istruzioni di tecnica di guida nell'insegnamento a gruppi durano tre giorni ciascuno. Chi dispone di attestazioni riconosciute relative

a conoscenze preliminari o formazioni in queste tematiche è dispensato dalla frequenza dei rispettivi moduli preliminari. In caso contrario occorre frequentare i moduli preliminari presso i centri di formazione riconosciuti dalla Commissione di garanzia della qualità (CGQ) della formazione in due fasi. Una lista dei centri di formazione di corsi di moduli preliminari è consultabile sul sito web [www.vsr.ch](http://www.vsr.ch). I corsi relativi ai moduli preliminari restano validi tre anni.

### **Conferma della veridicità delle indicazioni riportate (punti 24 e 25)**

Con la vostra firma confermate che le vostre indicazioni sono fedeli alla verità e corrette.

### **Allegati (punti 26 - 29)**

- **Curriculum vitae (punto 26):** il curriculum vitae deve contenere indicazioni sull'attività professionale di maestra o maestro conducente, esperta o esperto della circolazione, istruttrice o istruttore del CSS e sulle esperienze nella formazione degli adulti o nell'insegnamento a gruppi di giovani adulti.
- **Certificati di lavoro (punto 27):** allegare copie dei certificati di lavoro per le attività professionali indicate ai punti 14-16.
- **Test di idoneità sociopedagogica (punto 28):** tutti/e i/le richiedenti di un'autorizzazione di ammissione alla formazione di animatrice o animatore di corsi di formazione complementare (CFC) devono avere sostenuto il test di idoneità sociopedagogica (TISP). Il TISP conferma alle/ai richiedenti, se sono idonei all'ambiziosa attività di animatrice o animatore di corsi di gruppi principalmente di giovani adulti. Il luogo e la data dello svolgimento dei TISP devono essere concordati con la segreteria del Consiglio della sicurezza stradale (tel. 031 560 36 66).  
I risultati del test (apprezzamento sommario) sono comunicati alle/ai richiedenti e restano validi per tre anni. Le/i richiedenti che non superano il TISP non sono ammessi a frequentare il modulo principale dall'autorità di ammissione del Cantone di domicilio. Hanno tuttavia la possibilità di fare verificare la loro idoneità sociopedagogica a proprie spese mediante una perizia di psicologia della circolazione. Solo se la perizia ha un esito positivo, è possibile accedere al modulo principale. Se l'esito è negativo, le/i richiedenti possono ripetere il TISP non prima di un anno più tardi.
- **Attestazioni delle conoscenze preliminari (punto 29):** allegare le copie delle formazioni di base e delle formazioni complementari oppure le copie delle attestazioni che confermano la frequenza dei moduli preliminari presso centri di formazioni riconosciuti e che non datano di più di tre anni prima.

### **Esame della domanda d'ammissione**

Le risposte a queste domande vengono fornite dall'autorità di ammissione del Cantone di domicilio.

Berna, 2 luglio 2008